



## PROCEDURE CONTROLLO APPARECCHIATURE SOLLEVAMENTO

### VERIFICA DECENNALE

La pubblicazione del D.Lgs. 81/08 (Nuove T.U. sicurezza) ripropone ai Datori di Lavoro la necessità di effettuare controlli e verifiche su tutte le attrezzature di lavoro. In particolare all'art. 71 ai commi 7-8-9 è fatto obbligo di garantire il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza, per tutte le attrezzature di lavoro.

Ciò implica la necessità di effettuare adeguati e tempestivi interventi di controllo, ispezione e manutenzione su tutti i macchinari aziendali. Tali interventi, normalmente inquadrabili nelle tipologie preventivi, ordinari e straordinari, devono essere finalizzati al mantenimento nel tempo delle caratteristiche di sicurezza del macchinario.

### APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Per gli apparecchi di sollevamento, la normativa e la prassi hanno generato nel corso degli anni, la convinzione, che dopo la matricolazione all'atto della installazione della macchina, la visita annuale degli Ispettori dell'ISPESL o delle ASL/ARPA, obbligatorio per legge, fosse sufficiente alla certificazione del mantenimento delle caratteristiche di sicurezza intrinseche del macchinario.

Il DPR 359/99, non abrogato dal D.Lgs. 81/08, all'art. 4-quater e 4-quinquies specifica che è obbligo del Datore di Lavoro effettuare verifiche sugli apparecchi di sollevamento, con cadenza stabilita dal costruttore o da altre indicazioni normative. Tale disposizione è ora contenuta nel comma 8 § 1. dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08, che fa riferimento a norme di buona tecnica.

Nell'ultimo periodo, con la pubblicazione delle norme UNI, e della direttiva macchine, si sono introdotti per tali apparecchi, alcuni concetti riguardanti le "ispezioni", i "controlli", la "vita residua" o "consumo di vita".

In particolare l'UNI, ha emanato nel corso degli ultimi anni le norme specifiche che hanno interessato gli apparecchi di sollevamento.

Si tratta delle norme UNI ISO 4301, relative alle classificazioni degli apparecchi di sollevamento in funzione del loro uso e del consumo di vita e la UNI ISO 9927-1 che individua i criteri per le **ISPEZIONI AD APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO**.

**SI INTENDONO TUTTI GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, COMPRESSE LE AUTOGRU SEMOVENTI, LE GRU PER AUTOCARRO, LE PIATTAFORME ELEVATRICI ED I CESTELLI.**

Sono esclusi gli ascensori, già sottoposti a controlli più severi da altra normativa.

Allo stato attuale, rispetto a quanto sopra esposto, il riferimento a tali documenti costituisce l'assolvimento agli obblighi sopracitati, (art. 71 D.Lgs. 81/08), in particolare per il mantenimento delle condizioni di sicurezza strutturale e tecnica dell'apparecchio. Naturalmente si lascia alle prove operative la verifica delle prestazioni attese e della funzionalità degli apparati.

La UNI ISO 9927-1, e la norma CNR 10011-85, peraltro contenevano l'indicazione che tali strutture fossero sottoposte a verifiche e controlli periodici da parte di personale **"ESPERTO"**.





## PRASSI OPERATIVA DELL'INTERVENTO

L'intervento sarà scadenzato dalle seguenti fasi operative:

1. Esame della documentazione dell'apparecchio di sollevamento, compilazione della scheda relativa al tipo di esercizio, individuazione della classe dell'apparecchio
2. Definizione del programma di ispezioni e manutenzione necessario
3. Redazione del rapporto contenente gli elementi significativi e la valutazione del consumo di vita dell'apparecchio motivando la eventuale necessità di interventi di manutenzione di tipo straordinario.
4. Esecuzione dei controlli, ispezioni e delle prove, con la Vs assistenza.
5. Rilascio del documento a firma di un ingegnere esperto attestante l'idoneità tecnica dell'apparecchiatura ad essere esercitata.

Tutte le attività saranno svolte utilizzando personale in possesso di Certificazione per i controlli, sotto la supervisione dell'Ingegnere Esperto.

**N.B. Per l'esecuzione della verifica dovrà essere garantita la disponibilità dei pesi necessari per l'effettuazione delle prove di carico, con riferimento alla portata massima nonché del personale idoneo ai sensi dell'art. 71 co. 7 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 per l'uso degli apparecchi di sollevamento durante il periodo di verifica.**

## DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Per apparecchi di sollevamento non soggetti a regime CE: libretto delle verifiche di cui al DM 12/09/1959
2. Per apparecchi di sollevamento soggetti a regime CE: lettera di accusazione ISPESL
3. Per apparecchi di sollevamento soggetti a regime CE: copia della dichiarazione di conformità del costruttore
4. Libretto d'uso e manutenzione del costruttore
5. Scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche della gru
6. Dichiarazione di corretta installazione degli apparecchi di sollevamento sottoscritta dalla Ditta e/o personale incaricato (D.Lgs. 81/2008 art. 71 co. 4)
7. Attestati di idoneità statica delle vie di corsa a firma di tecnico abilitato iscritto al relativo ordine/collegio
8. Certificati fune e gancio installati
9. Registro delle verifiche trimestrali delle funi e catene
10. Registro di controllo/schede di manutenzione conformemente alle prescrizioni del costruttore dell'apparecchio e normativa UNI (D.Lgs. 81/2008 art. 71 co. 4)
11. Verbali di verifiche periodiche eseguite dell'ASL
12. Nel caso di successiva installazione di radiocomando: lettera di comunicazione alla ASL competente e dichiarazione di installazione del telecomando secondo le specifiche del costruttore della gru.

